

N. 1380 / 39  
N. 1457 / 39

Avv. IVANOE BONOMI  
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Ricorso  
di Pier Luigi Spennazzati  
contro il

Sindacato Prov. Fasc. Medici di Vercelli

RIEUNO DEI DOCUMENTI

- I. Belletta dell'eseguite depositi di L. 601 versate all'Ufficio Registre ( Atti Giudiziari ) di Roma il 10 luglio 1939 XVII.
- II. Ricerse di Spornazzati Pier Luigi notificate il 12 luglio 1939 al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Vercelli, con in calce il mandato speciale all'avv. Ivano Bonomi.
- III. Decisione impugnata della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie notificata alle Spornazzati il giorno 17 giugno 1939 XVII.

14.10

N. 3634

Il Sig. Avv. Bonomi  
ha pagato L. 1250 per diritto di chiamata nella Causa  
tra Spornazzati c. Sind. Medici Vercelli

Li 15 LUG. 1939

L'Ufficiale Giudiziario  
Pesavento



N. 172  
della matrice  
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO  
UFFICIO REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI  
del (1)  
PALAZZO IS. GIUSTIZIA

Il Signor Ugo Antonio Bonanni Trano con  
seuaro proprio ha pagato Lire Seicentomila

per interporre in Cassazione contro  
la decisione n. 99 della Commissione  
Centrale Professioni Sindacale notificata  
il 17. 6. 1939 a Pier Luigi Sperandei.

Per l'azienda dello Stato . . . . L.

601	=
601	=

Addi 10. 7. 1939

Per le aziende speciali . . . . .

N° . . . . . Totale L.

Il Procuratore

Perasso

DIRITTO FISSO 0.15



2  
Originale

RICORSO ALLE SEZIONI UNITE  
DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

di SPERNAZZATI PIER LUIGI Residente in Biella, domiciliato elettivamente presso il suo avvocato S.E. Ivanoe Bonomi, Piazza della Libertà 4 Roma

depositati 8 fogli da 8.18  
Quintanza N. 13656  
16 LUG 1939 Anno XVII  
del  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

C o n t r o

Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Ver-  
celli.

per annullamento

della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie pubblicata col n. 99 il 25 Maggio 1939 XVII e notificata il giorno 17 giugno 1939.

il 5 LUG. 1939 Anno XVII  
con delega  
in calce, e  
non servente  
impugnato  
Bolla d. d.  
Sperito -

F A T T O

Il Sig. Spernazzati Pier Luigi, essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D. L. 22 agosto 1915 n. 1311, e cioè avendo esercitato l'odontoiatria in base ad un diploma conseguito all'estero così come prescrive il citato decreto-legge emanato durante la guerra, fece istanza al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici della provincia nella quale esercita, e cioè al Sindacato Medico di Vercelli, per essere iscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Corte di

*[Signature]*

- 2 - Cassazione - sede penale - all'art. 367 lettera<sup>a</sup> del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico di Vercelli, con sua delibera 3 dicembre 1937 XVI, non accoglieva la domanda dello Spornazzati, talchè questi ricorreva, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie, la quale ha rigettato il ricorso con la decisione indicata in epigrafe.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso il ricorso alle Ecc. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32, penultimo comma, del R.D.L. 5 Marzo 1935 n.184, convertito nella legge 27 Maggio 1935 n.983 e che suona così:

"L'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono proporre ricorso avverso le decisioni della Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione per incompetenza o eccesso di potere".

#### DIRITTO

La Commissione, nell'impugnata decisione, osserva che per l'iscrizione nell'albo, e quindi per il legale esercizio della odontoiatria, occorre :

1°) o la laurea in medicina e chirurgia, prescritta dall'art. 5 del R.D.L. 5 Marzo 1935 n.184; e questo non può pretendersi nel nostro caso;



2) oppure una legale abilitazione in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 Ottobre 1924 n.1755, concernente l'esercizio dell'Odontoiatria e protesi dentaria, così come è detto nell'art. 367 lettera a del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Questa seconda prescrizione di legge è quella che offre materia al ricorso che le Sezioni Unite dovranno giudicare.

Invero l'articolo 367 del Testo Unico si riferisce a disposizioni concernenti l'odontoiatria anteriori al decreto-legge del 16 ottobre 1924. E', dunque, necessario elencare, in ordine di tempo, queste disposizioni anteriori :

1°) Il D.L. 22 agosto 1915 n.1311 il quale concedeva, ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in conseguenza della guerra muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel regno la professione cui erano abilitati dai relativi diplomi.

2°) Il R.D.L. 22 marzo 1923 n. 795 col quale coloro che, muniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in Italia in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continua-

re il loro esercizio. L'autorizzazione sarebbe stata concessa con decreto del Ministero dell'Interno, previo parere di una Commissione speciale.

3°) Il R.D.L. 16 ottobre 1924 n. 1755 che ribadiva essere la laurea in medicina e chirurgia requisito necessario per l'esercizio dell'odontoiatria, pur facendo salvi i diritti acquisiti dagli abilitati a tale esercizio da disposizioni anteriori a quella data, cioè al 16 ottobre 1924.

Ora l'attuale ricorrente è in possesso dell'autorizzazione di cui al primo numero (cioè di quella concessa con la disposizione del 1915); non è invece in possesso dell'autorizzazione di cui al numero due (e cioè di quella concessa con la disposizione del 1923).

La Commissione Centrale, con la decisione impugnata, asserisce che è valida agli effetti dell'esercizio professionale la autorizzazione prevista dalla legge del 1923 (che essa chiama definitiva) e non già l'autorizzazione consentita dalla legge del 1915.

Occorre, dunque, esaminare se la disposizione dell'art. 367 del Testo Unico voglia significare (così come ha giudicato la Corte di Cassazione con la sua sentenza, in sede penale, del 10 novembre 1936 n. 675 nel caso di Luigi Benatti) che restano autoriz-

zati i dentisti che "siano stati legalmente abilitati - 5 -  
da disposizioni anteriori al 1924", ossia tanto gli  
abilitati del 1915 quanto quelli del 1923, oppure, co-  
me sostiene la Commissione, i soli abilitati in virtù  
della legge del 1923.

La questione è stata posta con la decisione e  
il relativo ricorso nel caso Ariano, che è espressa-  
mente ricordato nella sentenza impugnata. In quel  
ricorso, che è davanti alle Ecc/me Sezioni Unite, si  
difende il giudizio dato dalla Corte di Cassazione,  
in sede penale, e si osserva che l'interpretazione  
delle leggi è affidata alla suprema Corte del dirit-  
to e che pertanto il giudizio di una Commissione spe-  
ciale cade in eccesso di potere, se, arrogandosi una  
competenza non sua, vuole modificare il giudizio del-  
la Cassazione e la giurisprudenza che su quel giudi-  
cato si è già formata.

Inoltre in quel ricorso si ricorda come la Cor-  
te di Cassazione sia giunta ad una conclusione contra-  
ria a quella odierna della Commissione Centrale me-  
diante un'indagine condotta rigorosamente in confor-  
mità alle norme dettate dalle preleggi.

Risolto il punto di diritto, che è ampiamente  
prospettato e discusso nella decisione Ariano e nel  
ricorso che, contro tale decisione, l'Ariano ha pre-

sentato a codeste Ecc/ Sezioni Unite, si potrà agevolmente giudicare anche il presente ricorso.

Non vi è dubbio che qualora le Sezioni Unite confermino l'interpretazione che dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario ha dato la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, la decisione qui impugnata debba essere cassata.

Conseguenza di ciò deve essere l'ordine di iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati per la provincia di Vercelli del ricorrente Spornazati, essendo questi in possesso della abilitazione consentita dalle disposizioni dell'agosto 1915. Che se per giungere a questo le Ecc/me Sezioni Unite non si ritenessero ancora abbastanza illuminate dal testo della decisione impugnata - la quale non è chiara ed esplicita su questo punto - esse potranno, dopo cassata la decisione n.99 della Commissione Centrale, rinviare a quest'ultima - che ha il preciso carattere di una magistratura di appello - il riesame degli elementi di fatto per la iscrizione nell'albo in conformità a quella che sarà la definitiva interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario.

Pertanto si chiede l'annullamento della decisione impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

Roma, 10 Luglio 1939-XVII

- 7 -

*Avv. Ivano Bonomi*

Si allega al presente ricorso la bolletta del deposito di lire seicento versate all'Ufficio del Registro - Atti giudiziari di Roma (Palazzo di Giustizia) il giorno 10 Luglio 1939-XVII e portante il n. 172.

MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Pier Luigi Spernazzati residente in Biella (Vercelli) nomino a mio procuratore speciale l'avv. S.E. Ivano Bonomi perchè mi rappresenti e mi assista avanti la Ecc/ma Corte di Cassazione ; (Sez. Unite) per ottenere l'annullamento della decisione n.99 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie pubblicata il 25 maggio 1939 e... notificata il 17 giugno stesso anno conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. Ivano Bonomi in Piazza della Libertà n.4.

Roma, 11 Luglio 1939-XVII

*Pier Luigi Spernazzati*

Si certifica autografa la firma del ricorrente

Pier Luigi Spernazzati.

*Avv.*



*Bonomi*



20% a carico  
Off. Giudiz.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Oggi... 12... Luglio... Vercelli ad istanza del signor

N.	1°	2°	3°	4°
Colli L.				
Orig. "				
Notif. "	3	00		
Cop. "	2	60		
Reper. "	0	15		
Acc. "	2	00		
Vac. "				
Pis. "				
Post. "				
Test. "				
Org. "	2	40		
Trasf. "				
K. "				
L.	12	75	1	30
S. 10% "				
mit. "	0	65	0	20
S. 12% "				
TOT. L.	11	50	1	50

Pier Luigi Spornazzati domiciliato elettivamente in Roma, Piazza della Libertà 4, presso S.E. L'Avv. Ivano Bonomi, Io sottoscritto Giocelli Giov. Battista Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Vercelli ho notificato copia del presente ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con indicazione della bolletta di deposito in lire 600 versato all'Ufficio del Registro di Roma, al Sindicato Provinciale Fascista dei Medici di Vercelli.

Copia di quanto sopra e di questo mio atto di notifica; ho notificato alla sede del predetto Sindicato provinciale Fascista dei Medici di Vercelli posto in Corso Carlo Alberto consegnandola nelle mani di

*Ravagnani Barbara impiegata d'ufficio in assenza del segretario Provinciale del Sindicato Medici Dott. Clelio Tivona.*

v. Orig. con copie  
34 Confezioni

*Giocelli*



*Giocelli G. Rec  
Off. Giud. C.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ  
**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R. D. L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

- 1) Presidente **S.E. CARUSO DOMENICO**
- 2) Componente **ON. CARAPELLE ARISTIDE**
- 3) " **PROF. GAIFAMI PAOLO**
- 4) " **COMM. TEDESCHI FRANCESCO**
- 5) " **COMM. BERARDI CORRADINO**
- 6) " **DOTT. BONIFAZI ARMANDO**
- 7) " \_\_\_\_\_
- 8) " \_\_\_\_\_
- 9) " \_\_\_\_\_

ha pronunciato nell'adunanza del 19-12-1938 XVI  
la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso prodotto da: **Spennazzati Pier Luigi fu Enrico**, residente a Biella, Via Mazzini 9

## FATTO

Con deliberazione in data 3 dicembre 1937, XVI, il Direttorio del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Vercelli respingeva la domanda presentata da Spernazzati Pier Luigi per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati. Il rigetto era fondato sulla considerazione che l'istante non aveva prodotti i documenti necessari a dimostrare il conseguimento della provvisoria autorizzazione di cui al Decr. Luog. 22 agosto 1915, n.1311, oppure quelli esibiti non risultavano emanati dalle Autorità competenti a rilasciarli. Contro tale deliberazione lo Spernazzati ha prodotto a questa Commissione tempestivo e regolare ricorso, facendo presente che dal complesso dei documenti esibiti risulta ampiamente provata che egli conseguì nel 1919 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare nel Regno la professione di odontoiatra. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati per la Provincia di Vercelli. Ha controdedotto il Direttorio del Sindacato interessato chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

E' pacifico che il ricorrente non possiede i requi-

siti normali voluti dall'art.5 n.4 e 5 del R.D.L. 5 marzo 1935,n.184, per ottenere l'iscrizione nell'albo.

La questione preliminare ed assorbente è, dunque, quella di vedere se il ricorrente abbia titolo all'iscrizione nell'albo aggiunto in virtù di disposizioni transitorie.

Un altro punto è pacifico in linea di fatto ossia che il ricorrente non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere definitivo e permanente ad esercitare in Italia la professione d'odontoiatra.

Qualunque possa essere stato il valore del titolo da lui conseguito all'estero, è certo che non basta possedere tale titolo, anche se per avventura esso fosse valido, occorrendo anche per il legittimo esercizio in Italia una legale abilitazione conseguita in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L.16 ottobre 1924;n.1755 (art.367-lett.a) del T.U. delle leggi sanitarie.

Il ricorrente non fa alcun cenno di tale abilitazione. Egli, infatti, tanto davanti al Direttorio quanto in questa sede, fonda la sua domanda ex novo esclusivamente nel citato art.367 lett.a del T.U. delle leggi sanitarie.

Ma, come questo Collegio ha ritenuto e dimostrato in precedenti analoghi casi (decisione n.80 del 14 novembre 1938 su ricorso Ariano) l'invocata disposizione transitoria del T.U. non ha alcun carattere innovativo limitandosi essa a dichiarare che coloro, i quali erano già legalmente abilitati, mantenevano il diritto all'esercizio professionale. Ora, poichè, come s'è detto, è fuori discussione che il ricorrente non ha conseguito una legale abilitazione di carattere definitivo e permanente ad esercitare la professione d'odontoiatra nel Regno, e poichè i termini parentori posti dalle leggi anteriori al; R.D.L. 16 ottobre 1924, n.1755 (decr. luog. 22 agosto 1915, n.1311, e R.D.L. 22 marzo 1923, n.795) sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per esercitare l'odontoiatria senza il possesso della laurea in medicina data o confermata da una delle R. Università del Regno.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Spornazzati Pier Luigi

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL RELATORE  
F.to Carapelle

IL PRESIDENTE  
F/to Caruso

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Depositata in segreteria per la pubblicazione il  
25 maggio 1939 XVII

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Per copia conforme:

IL SEGRETARIO

Morrica



Atto di Notifica

L'anno 1939 XVII addì 17 del mese di giugno  
in Biella

A richiesta della Commissione Centrale per  
gli esercenti le professioni sanitarie in  
Roma.

Io sottoscritto Raffaele Rodolfo Musso  
Comunale di Biella ho per ogni effetto di  
legge notificato copia della suesposta  
decisione al Sig. Emmanuele Pier Luigi  
residente in Biella ed mi rimettendo gli  
a mani proprii

Musso  
Raffaele Rodolfo